



---

Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

---

San Gallo, 8 gennaio 2014

## **Julius Baer: domanda di assistenza amministrativa dell'IRS insufficiente**

### **Sentenza A-5390/2013 del 6 gennaio 2014:**

**L'amministrazione federale delle contribuzioni è, a torto, entrata nel merito della domanda di assistenza amministrativa dell'IRS del 17 aprile 2013 concernente la banca Julius Baer. La fattispecie descritta nella domanda di assistenza amministrativa non presenta quel grado di precisione richiesto perché una domanda raggruppata concernente « truffe e reati analoghi » possa essere ammessa e distinta da un'illecita ricerca di mezzi di prova (« fishing expedition »). Il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso di un cliente della Julius Baer, i cui dati bancari non possono pertanto essere trasmessi agli USA.**

Il 17 aprile 2013 l'autorità fiscale degli Stati Uniti (IRS) ha presentato una domanda di assistenza amministrativa sulla base della Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Svizzera e gli USA per evitare le doppie imposizioni (CDI-USA 96), nella quale essa rimprovera alla Julius Baer, e meglio ai collaboratori medesimi, d'aver aiutato attivamente i clienti, assoggettati fiscalmente giusta il diritto statunitense, a dissimulare i redditi e i beni loro appartenenti al fisco statunitense. Nella domanda di assistenza amministrativa, da un lato l'IRS descrive in maniera astratta i modi di agire rimproverati ai clienti, dall'altro lato essa cita l'esempio di una coppia di coniugi che, mediante carta bancaria, ha effettuato dei prelievi in contanti da un conto intestato ad una società avente la propria sede al di fuori degli USA (società di sede).

A mente del Tribunale amministrativo federale, i modi di agire e l'esempio ivi descritti non contengono sufficienti indizi tali da farli ricadere sotto la nozione di « truffe e reati analoghi » giusta l'art. 26 CDI-USA 96. Nell'esempio non viene esposto né che la coppia di coniugi non abbia rispettato l'esistenza separata della società (« non ha giocato il gioco della società »), né che i prelievi in contanti siano stati effettuati a dei fini privati. Neppure nell'atto d'accusa riguardante dei collaboratori della Julius Baer (« Casadei Indictment ») annesso alla domanda, viene esposto alcunché che lasci presupporre la sussistenza di un comportamento costitutivo di una truffa o di una frode fiscale. Nella domanda di assistenza amministrativa del 17 aprile 2013 non sussistono pertanto degli indizi sufficienti permettenti l'entrata nel merito. Il ricorso è dunque accolto.

Con questa sentenza, il Tribunale conferma la propria giurisprudenza secondo cui in base alla CDI-USA 96 il sospetto di semplice sottrazione d'imposta, anche qualora si tratti di importi importanti, non dà luogo all'assistenza amministrativa. Allo stesso modo esso considera recisamente che il semplice fatto di non dichiarare un conto costituisce tuttalpiù una sottrazione d'imposta che non dà luogo all'assistenza amministrativa.

In un'altra procedura (**A-5540/2013**), il Tribunale amministrativo federale non è invece entrato nel merito di un ricorso di un cliente della Julius Baer, in quanto il termine di ricorso contro la decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non è stato rispettato. Il Tribunale ha constatato che l'AFC ha validamente recapitato la decisione finale ai destinatari menzionati nel Foglio ufficiale e che il momento del predetto recapito, corrispondendo a quello della notifica della decisione, è determinante per l'inizio del decorso del termine di ricorso. Poiché non si è entrati nel merito del ricorso, i dati bancari possono essere trasmessi agli USA.

Giusta l'art. 84a della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale il ricorso è ammissibile, entro il termine di dieci giorni, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'articolo 84 capoverso 2 LTF. Se ciò sia il caso, viene deciso dal Tribunale federale. Con questa riserva, entrambe le decisioni possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

### **Il Tribunale amministrativo federale**

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

### **Contatto:**

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86 / 079 619 04 83, [medien@bvger.admin.ch](mailto:medien@bvger.admin.ch).